



REGOLAMENTO DI ESERCIZIO

SCALE MOBILE IN SERVIZIO PUBBLICO
NODO DI INTERSCAMBIO DELLA STAZIONE

PISCINOLA – SCAMPIA

SOTTOPASSO SCAMPIA

NS307

IL DIRETTORE di ESERCIZIO
(ing. Marco Imparato)

INDICE

PREMESSA	3
ART.1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	3
ART.2. GOVERNO DELL'IMPIANTO.....	4
ART.3. ESERCENTE	4
ART.4. DIRETTORE DI ESERCIZIO.....	5
ART.5. MANSIONI ED OBBLIGHI DELL'AGENTE ADDETTO ALLA MANOVRA	7
ART.6. COMPORTAMENTO DEGLI AGENTI IN SERVIZIO E LORO CONTEGNO VERSO IL PUBBLICO	8
ART.7. PREVENZIONE INFORTUNI.....	8
ART.8. MODALITÀ DI ESERCIZIO	8
ART.9. SISTEMA DI VIDEOASORVEGLIANZA TVCC	10
ART.10. MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO	10
ART.11. VERIFICHE E PROVE PERIODICHE.....	10
11.1. VERIFICHE E PROVE GIORNALIERE	10
11.2. VERIFICHE E PROVE TRIMESTRALI	11
11.3. VERIFICHE E PROVE STRAORDINARIE	11
ART.12. DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI.....	11

PREMESSA

Il presente regolamento di esercizio è relativo alle scale mobili in servizio pubblico presso il nodo di interscambio della stazione Piscinola – Scampia per il collegamento del sottopasso di Scampia con il piazzale antistante la stazione.

I principali dati tecnici dell'impianto sono:

NS307 e NS309

- Posizionamento: sottopasso Scampia – pianerottolo intermedio
- Costruttore / modello: **ThyssenKrupp / Tugela-Robust FTX42 30° 5EK**
- Matricole costruttore: **1150006535 e 1150006940**
- Inclinazione: **30°**
- Dislivello: **3,60 m**
- Senso di marcia: **salita / discesa**
- Modalità di funzionamento: **continuo con rallentamento**
- Larghezza gradini: **1.000 mm**
- Velocità nominale: **0,5 m/s**

NS308 e NS310

- Posizionamento: pianerottolo intermedio – piano stazione
- Costruttore / modello: **ThyssenKrupp / Tugela-Robust FTX42 30° 5EK**
- Matricole costruttore: **1150006536 e 1150006941**
- Inclinazione: **30°**
- Dislivello: **3,15 m**
- Senso di marcia: **salita / discesa**
- Modalità di funzionamento: **continuo con rallentamento**
- Larghezza gradini: **1.000 mm**
- Velocità nominale: **0,5 m/s**

ART.1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercizio dell'impianto dovrà svolgersi con l'osservanza delle leggi vigenti e delle norme tecniche in vigore per gli impianti in argomento, delle norme antinfortunistiche nonché con le modalità indicate nel presente regolamento.

Una copia del “Regolamento di Esercizio” dovrà sempre essere disponibile presso l'impianto.

Le disposizioni riguardanti il trasporto ed i viaggiatori devono essere esposte in maniera ben visibile al pubblico.

La sorveglianza sull'esercizio, ai fini della sicurezza, compete all'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (USTIF) di Napoli - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre la regolarità del servizio è competenza della Regione Campania.

ART.2. GOVERNO DELL'IMPIANTO

L'esercizio dell'impianto è svolta sotto la responsabilità di un Direttore di Esercizio, per la qual carica ha acquisito il N.O.T. da parte dell'USTIF competente di zona.

Il Direttore di Esercizio, in caso di temporanea assenza o impedimento a svolgere la carica, sarà sostituito da persona di sua fiducia. Della sostituzione sarà data comunicazione al competente USTIF, con l'indicazione del periodo di inizio e fine sostituzione.

Il personale addetto al governo dell'impianto è il seguente:

- ✓ Direttore di Esercizio o suo Sostituto;
- ✓ Personale di stazione opportunamente abilitato alla funzione, nel seguito indicato come “Addetto alla Manovra”.

Gli addetti alla manovra devono essere abilitati alle loro funzioni dal Direttore di Esercizio, il quale provvederà a sottoporli a prove teorico-pratiche per valutarne l'idoneità alla mansione.

Copia completa dell'elenco del personale abilitato deve essere trasmessa all'autorità di vigilanza di cui all' art. 1 del presente regolamento.

Durante il servizio deve essere presente in stazione almeno un agente “Addetto alla manovra”, pena la sospensione dell'esercizio. La sospensione dell'esercizio dovrà aversi anche nel caso in cui, per qualunque motivo, fosse impossibile sorvegliare o comandare l'impianto da remoto nel “banco agente stazione” (BAS) a meno che l'impianto stesso non sia presenziato in loco da agente abilitato.

Nel caso in cui l'addetto alla manovra dovesse abbandonare la propria postazione, anche temporaneamente (per esigenze di servizio, per operare interventi di emergenza, ecc.), non potendo sorvegliare gli impianti di risalita, deve preventivamente porli fuori servizio e seguire le procedure aziendali del caso.

ART.3. ESERCENTE

L'esercente ha il compito di:

- 1) provvedere alla nomina del Direttore di Esercizio;
- 2) provvedere ai mezzi necessari per assicurare l'espletamento del servizio e garantirne la sicurezza e per eseguire l'ordinaria manutenzione di tutto l'impianto e delle relative apparecchiature;

- 3) provvedere, su indicazioni del Direttore di Esercizio, all'approvvigionamento dei materiali di consumo, di scorta e di ricambio nonché all'immagazzinamento degli stessi in locali idonei e di rapida disponibilità;
- 4) attribuire al Direttore di Esercizio i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto, ivi compreso il potere di dare il proprio benestare all'assunzione del personale dell'esercizio e al conferimento o variazione delle relative mansioni;
- 5) garantire il personale necessario, ai fini della sicurezza e della regolarità dell'esercizio, tenuto conto delle caratteristiche del servizio e dei periodi di attività;
- 6) rispettare i contratti collettivi di lavoro, le leggi sociali e quelle sulla prevenzione degli infortuni;
- 7) vigilare sugli adempimenti cui il personale è tenuto, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, applicando, in caso di inosservanza, le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
- 8) provvedere alle permanenti coperture assicurative per i viaggiatori e per il personale;
- 9) dar corso agli interventi di manutenzione straordinaria, di rifacimento e di adeguamento tecnico ritenuti necessari, ai fini della prosecuzione dell'esercizio in condizioni di sicurezza, dal Direttore di Esercizio;
- 10) applicare gli eventuali provvedimenti disciplinari proposti dal Direttore di Esercizio nei confronti degli agenti;
- 11) adottare provvedimenti per la prevenzione degli infortuni sugli ambienti di lavoro, in relazione a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia, fornendo agli agenti abilitati alle varie mansioni le istruzioni per curare l'attuazione di tali provvedimenti e controllare l'efficienza delle relative attrezzature ed il loro corretto uso da parte del personale stesso;
- 12) fornire alle Autorità di vigilanza i dati statistici richiesti.

ART.4. DIRETTORE DI ESERCIZIO

Il Direttore di Esercizio ha il compito di adempiere, ai fini della sicurezza, al D.M. 18 febbraio 2011 ed a tutte le norme regolamentari emanate in applicazione degli articoli 95, 100 e 101 del DPR 753/80 e di provvedere alle funzioni, agli obblighi ed alle incombenze di cui all'art. 91, 93 e 102, primo comma, del DPR 753/80 ed in particolare deve provvedere a:

- 1 abilitare gli agenti addetti alle diverse mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio secondo quanto previsto dalle apposite norme emanate in applicazione dell'art. 9, terzo e quarto comma, del D.P.R. n. 753/80, predisponendo altresì quanto necessario per l'aggiornamento professionale degli stessi agenti;
- 2 comunicare al competente USTIF, nonché alla competente Area della Regione Campania, l'elenco nominativo del personale abilitato, rendendo periodicamente note alle suddette autorità le variazioni per nuove abilitazioni, per assunzioni o per cessazioni dal servizio;
- 3 predisporre l'organizzazione per il soccorso dei viaggiatori, valutando costantemente l'opportunità di modifiche o integrazioni a procedure e attrezzature;

- 4 programmare e predisporre, d'intesa con l'azienda Esercente e sulla base delle norme in vigore e delle apposite istruzioni fornite dal costruttore dell'impianto, tutti i controlli e gli interventi periodici necessari per accertare lo stato di efficienza e conservazione dell'impianto e la sicurezza dell'esercizio, controllando personalmente o tramite persona all'uopo incaricata, l'effettuazione di tali controlli ed interventi;
- 5 segnalare alle autorità competenti le anomalie od irregolarità nel funzionamento dell'impianto, ancorché non ne siano derivati incidenti, che possano potenzialmente determinare eventi pericolosi per i viaggiatori, il personale o l'impianto stesso;
- 6 adempiere ad ogni incombenza che possa risultare necessaria, in relazione a quanto da lui stesso rilevato od a lui segnalato dal personale preposto, per tutelare la sicurezza di viaggiatori e personale e l'integrità dell'impianto, provvedendo anche, se a suo ragionevole giudizio ne ricorrano gli estremi, a disporre tempestivamente la sospensione dal servizio dandone immediata notizia, con le motivazioni, agli uffici competenti di USTIF e della Regione Campania;
- 7 emanare le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari sull'impiego delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, per la conduzione e la sorveglianza dell'impianto;
- 8 approvare i programmi di manutenzione anche in base alle indicazioni della ditta costruttrice;
- 9 emanare disposizioni riguardo le modalità di espletamento del servizio;
- 10 sovrintendere, personalmente o tramite referente all'uopo incaricato, all'effettuazione:
 - a. delle verifiche e prove trimestrali o delle prove straordinarie di riapertura, informando in tempo utile il competente USTIF di Napoli e gli organi Regionali ai fini di una loro eventuale partecipazione, verbalizzandone i risultati sugli appositi Registri custoditi, in copia, anche presso l'USTIF;
 - b. di controlli e verifiche dell'impianto, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, per accertare il permanere delle condizioni di sicurezza.
- 11 accertarsi che esista apposita procedura affinché, in caso di incidente, venga data immediata comunicazione dell'evento occorso agli organi competenti secondo le modalità previste dalla normativa;
- 12 disporre, per gli incidenti dai quali siano derivati danni alle persone, l'espletamento di una inchiesta;
- 13 essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso;
- 14 nominare un sostituto di propria fiducia per i periodi di temporanea assenza;
- 15 trasmettere all'Esercente eventuali osservazioni sul personale in servizio, in particolare riguardo il conferimento e la variazione delle relative mansioni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 91 secondo comma del D.P.R. 753/80;
- 16 emanare le dovute disposizioni al fine di vietare il trasporto di persone che possano pregiudicare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio (Artt. 31 e 32 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753);
- 17 assicurarsi che l'impianto, durante l'esercizio, sia sempre provvisto del personale necessario alla conduzione, tenendo conto della peculiarità del servizio, dell'orario di

- esercizio giornaliero, nonché di prevedibili speciali esigenze che possono insorgere, adottando tempestivi provvedimenti;
- 18 far rispettare le disposizioni presenti nel presente Regolamento;
 - 19 accertarsi che le disposizioni riguardanti il trasporto ed i viaggiatori siano esposte in maniera ben visibile al pubblico.

ART.5. MANSIONI ED OBBLIGHI DELL'AGENTE ADDETTO ALLA MANOVRA

Durante il funzionamento dell'impianto ciascun agente deve:

- 1 rimanere al posto a lui assegnato dal quale non potrà allontanarsi prima della fine del proprio turno di servizio o prima che sia stato provveduto alla sua sostituzione nel turno medesimo, a meno che non sia stato espressamente autorizzato dal Direttore di Esercizio e sempre che le mansioni a lui affidate siano assicurate;
- 2 sorvegliare l'impianto dal proprio posto di servizio, in posizione locale a vista o tramite segnalatore ottico-acustico e TVCC, intervenendo tempestivamente in caso di anomalie, incidenti o, comunque, qualora noti situazioni di potenziale pericolo, anche arrestando l'impianto;
- 3 vigilare a che tutti i viaggiatori ottemperino alle istruzioni di cui al successivo ART.12, intervenendo tempestivamente nel caso in cui si avveda che i viaggiatori medesimi si comportino in maniera irregolare o tale da determinare situazioni di pericolo;
- 4 in caso di urgenza, ove sia necessario e non sia possibile attendere le disposizioni del Direttore di Esercizio, provvedere direttamente di conseguenza;
- 5 eseguire le verifiche e prove giornaliere come previsto dall'art.11.1 e secondo eventuali altre specifiche ricevute, annotandone l'esito sul "registro dell'impianto";
- 6 verificare e mantenere chiusa la zona interessata dai macchinari e dai quadri di manovra, per impedirne l'accesso ai non addetti;
- 7 collaborare con il Direttore di Esercizio in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo le disposizioni impartite;
- 8 mettere fuori servizio l'impianto in qualsiasi situazione di impresenziamento dello stesso;
- 9 Rendere fisicamente inaccessibile l'impianto in caso di fuori servizio;
- 10 consegnare al Direttore di Esercizio qualsiasi oggetto rinvenuto sull'impianto.

L'agente, in ogni caso, non può mettere in esercizio l'impianto con il circuito di sicurezza escluso. Allo stesso modo, se l'impianto viene sorvegliato dal BAS, non può essere tenuto in esercizio in caso di guasto dell'impianto di sorveglianza/comando remoto o del sistema di videosorveglianza TVCC.

ART.6. COMPORTAMENTO DEGLI AGENTI IN SERVIZIO E LORO CONTEGNO VERSO IL PUBBLICO

Gli agenti in servizio sono tenuti:

- 1 ad usare un comportamento corretto e collaborativo con i viaggiatori, evitando qualsiasi discussione;
- 2 a richiamare l'attenzione dei viaggiatori sull'osservanza delle istruzioni riportate nei cartelli monitori apposti, nonché sulle istruzioni eventualmente ricevute anche verbalmente dal Direttore di Esercizio; qualora la trasgressione costituisca pericolo, provvedono a fermare l'impianto.

ART.7. PREVENZIONE INFORTUNI

Nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, l'Esercente, il Direttore di Esercizio ed il rimanente personale addetto, hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di cui alla vigente normativa.

In particolare, durante l'esercizio dell'impianto, valgono le disposizioni per la prevenzione infortuni approvate con D.Lgs 81/08 e s.m.i.

ART.8. MODALITÀ DI ESERCIZIO

L'impianto può funzionare sia in salita che in discesa. Nel funzionamento ordinario sarà mantenuto in modalità continua con rallentamento in fase di riposo.

Apposita segnaletica luminosa indica il senso di marcia impostato (ed il divieto nel senso opposto).

Per particolari esigenze, su autorizzazione del Direttore di Esercizio, la scala mobile può essere tenuta in servizio con le altre modalità consentite dal sistema.

La scala mobile sarà in servizio per l'intero arco dell'esercizio ferroviario, sia nei giorni feriali che in quelli festivi.

Il personale di sorveglianza sarà garantito per tutto il tempo di funzionamento dell'impianto.

In caso di assenza di addetto alla manovra all'uopo abilitato, l'impianto viene posto fuori servizio.

Nell'esercizio dell'impianto devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1 l'utente delle scale mobili deve comportarsi in modo da evitare danni alla propria persona, a terzi ed alle scale mobili stesse; in particolare:
 - i bambini devono essere portati in braccio o tenuti per mano;
 - è vietato usare le scale mobili con i piedi scalzi;
 - è vietato posare sui gradini ombrelli, carrozzine, carrelli, pacchi, ecc.;
 - è vietato far transitare sulle scale mobili animali: fanno eccezione i cani guida per persone non vedenti dichiarati idonei al transito sulla scala mobile e assicurati contro terzi secondo quanto riportato al D.M. 22 dicembre 2016;

- è vietato sedersi sui gradini;
 - è vietato saltare sulla scala mobile e sulle relative pedane di imbarco/sbarco;
 - è vietato appendersi in qualsiasi modo all'esterno della scala o ai corrimano della stessa;
 - è vietato strusciare i piedi contro gli zoccoli delle balaustre o i deflettori e contro il frontale dei gradini;
 - è vietato usare i pulsanti di arresto d'emergenza ("STOP") se non nei casi di effettiva necessità;
- 2 nei luoghi di accesso agli impianti devono essere esposti al pubblico, in maniera ben visibile, cartelli monitori recanti i divieti per gli utenti, con l'avvertenza che i trasgressori saranno puniti a norma del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, titoli II e VII. Tali cartelli devono riportare le indicazioni e i pittogrammi unificati alla specifica normativa vigente;
- 3 nessuna modifica può essere apportata dal personale al funzionamento degli organi dell'impianto se non sia stata preventivamente autorizzata dal competente U.S.T.I.F. Le modifiche temporanee, ammesse solo se non interessanti la sicurezza dell'esercizio, devono essere autorizzate dal Direttore di Esercizio e, se previsto, notificate al competente U.S.T.I.F.;
- 4 l'avviamento della scala mobile si effettua dal pannello di comando e controllo situato in corrispondenza di ogni singola scala il cui accesso è protetto da uno sportellino chiuso con apposita chiave. L'avviamento è, peraltro, consentito dal quadro sinottico del posto presenziato solo se il sistema di TVCC funziona regolarmente e in modo tale da consentire la corretta visione della zona delle scale mobili. In ogni caso l'avviamento va effettuato solo in assenza di persone sulle scale. Allo stesso modo, a meno di particolari esigenze di emergenza, l'arresto della scala va effettuato in assenza di persone sulla stessa.
- Il primo avviamento (ad inizio giornata o dopo un'interruzione dell'esercizio) va sempre effettuato dal pannello di comando e controllo posto sulla scala.
- 5 qualora durante l'esercizio accadano deficienze che riducano le condizioni di sicurezza riscontrate all'atto della prima apertura dell'impianto al pubblico servizio, il Direttore di Esercizio è tenuto a ripristinare il più presto possibile le suddette condizioni. Qualora le deficienze siano tali da costituire pregiudizio per l'incolumità del pubblico, l'esercizio degli impianti deve essere sospeso, giusta ottemperanza del comma 5, art. 10 del D.P.R. 753/80;
- 6 in caso di guasto, o comunque di messa fuori servizio dell'impianto, lo stesso dovrà essere fisicamente inibito all'accesso dei viaggiatori con l'utilizzo di apposite catene o barriere;
- 7 dopo periodi di lunga inattività o alla riapertura dell'esercizio, deve effettuarsi un'accurata revisione straordinaria dell'impianto stesso per accertarne la piena efficienza ed il buono stato di conservazione.

ART.9. SISTEMA DI VIDEOASORVEGLIANZA TVCC

La scala mobile è videosorvegliata a mezzo di telecamere a circuito chiuso, le cui immagini sono riprodotte in un apposito monitor che è ubicato nella postazione di sorveglianza remota (BAS).

ART.10. MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

Per ogni impianto deve essere rispettato un programma generale di manutenzione e di ispezione delle varie parti sia meccaniche che elettriche, comprendente tutte le notizie e le prescrizioni fissate dai costruttori secondo le istruzioni di cui agli art. 4.2 e 4.3 del D.M. 2.1.1985 n. 23.

ART.11. VERIFICHE E PROVE PERIODICHE

L'impianto deve essere periodicamente sottoposto a verifiche e prove onde accertare lo stato degli organi, degli apparecchi e dei dispositivi che interessano il funzionamento e la sicurezza, in particolare le verifiche e le prove sono distinte in:

11.1. VERIFICHE E PROVE GIORNALIERE

Ogni giorno il personale "Addetto alla manovra" deve effettuare una visita generale dell'impianto. In particolare, ad ogni inizio servizio, l'addetto alla manovra di turno dovrà attentamente eseguire e verificare quanto segue:

- Verifica a vista del corrimano;
- Verifica a vista dei gradini;
- Verifica a vista dei pettini;
- Verifica a vista dei pannelli laterali;
- Verifica del funzionamento dei pulsanti di arresto;
- Verifica del funzionamento della luce di segnalazione dei gradini;
- Verifica del sinottico;
- Verifica del funzionamento degli impianti TVCC;
- Effettuare una corsa di prova;
- Verifica del funzionamento dei segnali luminosi indicanti senso di marcia e divieto;
- Verifica dell'assenza di rumori e vibrazioni anomali;
- Verifica della presenza e dell'integrità delle dotazioni dell'impianto (barriere di protezione, eventuali dispositivi a corredo, segnali monitori, ecc.);

L'apertura al pubblico servizio dell'impianto è subordinata all'esito positivo delle predette prove.

11.2. VERIFICHE E PROVE TRIMESTRALI

Durante il servizio dovranno essere espletate le visite e prove previste al punto 6.4 del D.M. 18 settembre 1975 a cui sovrintende il Direttore di Esercizio, coadiuvato dall'agente addetto alla manovra e dai tecnici della manutenzione dell'impianto. Alle verifiche potranno partecipare Funzionari dell'USTIF e della Regione.

In particolare, oltre alle verifiche e prove funzionali, sarà curata la pulizia della parte inferiore della scala mobile, conformemente a quanto previsto dalla UNI EN 115.

I risultati delle verifiche e prove devono essere verbalizzati e registrati in due copie degli appositi Registri delle verifiche e prove, uno in custodia al Direttore di Esercizio per conto dell'Esercente ed uno in custodia al competente USTIF.

La prosecuzione o la ripresa del pubblico esercizio dell'impianto non può in nessun modo ritenersi autorizzata, ai fini della sicurezza, qualora alle date fissate dalle vigenti normative non siano state effettuate, con esito favorevole, le prescritte verifiche e prove.

11.3. VERIFICHE E PROVE STRAORDINARIE

Verifiche e prove straordinarie vengono effettuate secondo i seguenti criteri:

- 1 ove siano state eseguite varianti all'impianto, le verifiche e le prove ai fini dell'autorizzazione alla riapertura al pubblico esercizio devono essere effettuate alla presenza di un funzionario del competente USTIF;
- 2 indipendentemente dalle verifiche e prove di cui sopra, l'Esercente è tenuto a far effettuare, sulla base anche delle indicazioni dei costruttori, tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie in relazione allo stato dell'impianto;
- 3 i risultati di tutte le verifiche e prove devono essere verbalizzati e registrati negli appositi Registri delle verifiche e prove custoditi come sopra;
- 4 il competente USTIF può disporre in qualsiasi momento l'esecuzione di verifiche e prove intese ad accertare lo stato di conservazione e le condizioni di funzionamento dell'impianto ove sorgano dubbi sul permanere delle condizioni di sicurezza.

ART.12. DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI

- 1 i viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli monitori. Devono altresì rispettare le norme emanate dalle Autorità competenti ed osservare tutte le altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, sono impartite dagli agenti addetti alla manovra dell'impianto, ai sensi del titolo II del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753;
- 2 eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio devono seguire la procedura aziendale ed essere completi di generalità e recapiti del reclamante;
- 3 i trasgressori delle disposizioni regolamentari, portate a conoscenza del pubblico anche per mezzo di appositi comunicati e la cui inosservanza può recare serio pregiudizio all'incolumità dei viaggiatori o danni agli impianti, saranno perseguiti ai

sensi dell'art. 18 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753. Per l'accertamento delle contravvenzioni sono competenti i soggetti di cui all'art. 71 dello stesso D.P.R.;

- 4 l'esercizio dell'impianto in questione si svolge nel rispetto della vigente normativa specifica del settore delle scale mobili in servizio pubblico e delle norme di prevenzione infortuni ed in ottemperanza alle disposizioni riportate nel presente regolamento di esercizio.